

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 06/22/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 110/43/10 del 19.05.2010 la C.T. Provinciale di Milano ha accolto il ricorso proposto da Sa. To. avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria di cui epigrafe notificatogli in data 20.08.2009 dal Concessionario Equitalia Esatri S.p.a. a seguito del mancato pagamento di un carico tributario iscritto a ruolo per € 104.400,00, annullando l'iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta dall'avviso di intimazione al pagamento di quanto iscritto a ruolo entro il termine di cinque giorni ex artt. 50, co.2, e 77 del dpr 602/73.

Avverso la sentenza ha interposto appello il Concessionario che, in riforma della stessa, ha chiesto di respingere la domanda del ricorrente.

Il ricorrente si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve essere respinto.

L'impugnazione autonoma dell'atto di iscrizione ipotecaria è stata prevista dall'art.35, comma 26 quinquies, L. n.248/06 e l'atto è stato inserito tra quelli impugnabili di cui all'art.19 dlgs.546/92 alla lettera "e bis)", mentre alla lettera "e ter)" è stato inserito il fermo amministrativo dei beni mobili registrati.

L'art.50 del dpr 602/73 dispone al 1° comma che "il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento" mentre al comma 2 dispone che "se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica .. di un avviso... di intimazione ad adempiere".

L'art.77 stesso dpr dispone che "decorso inutilmente il termine di cui all'art.50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore".

La Corte di Cassazione S.U. - ordinanza n.2053/06 - in sede di riparto della giurisdizione in ordine al fermo amministrativo dei beni mobili registrati, svolge una serie di argomentazioni:- il provvedimento di fermo amministrativo si caratterizza per una misura cautelare diretta a creare le condizioni per l'utile seguito di una procedura esecutiva;- ciò comporta che quando il fermo è disposto, la procedura di esecuzione forzata esattoriale si considera iniziata, in deroga alle disposizioni sulla espropriazione forzata disciplinata dal c.p.c. le quali presuppongono il pignoramento come atto di inizio dell'esecuzione forzata;- la nuova norma di cui all'art.86 dpr 602/73 stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui all'art.50, co. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi;- tale rimedio si inserisce nel processo di espropriazione forzata segnato dalle seguenti tappe: 1) iscrizione a ruolo del credito (art.49); 2) notifica della cartella di pagamento al fine di far decorrere il termine dilatorio di sessanta giorni per l'inizio dell'esecuzione (art.50,co. 1); 3) la possibilità di iscrivere il fermo nei registri mobiliari (art. 51) per sottrarre il bene sia alla circolazione naturale sia a quella giuridica attraverso l'inopponibilità al concessionario degli atti di disposizione successivi del bene; 4) il fermo è dunque atto funzionale alla espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall'iscrizione ipotecaria ex art.77 stesso decreto.

Le S.U. della Corte sono successivamente intervenute sulla questione con ordinanza n. 14831/08 ed hanno svolto le seguenti argomentazioni: a)- la disposizione dettata dall'art.35, co.26 quinquies, L. n.248/06 ha aggiunto fra gli atti impugnabili elencati dall'art.19 del d.lgs.546/92 anche il fermo dei beni mobili registrati; b)- la disposizione pone un problema di coordinamento con quella dettata dall'art.2 d.lgs.546/92 che esclude dalla giurisdizione tributaria le " controversie riguardanti gli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 dpr 602/73 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto"; c)- il fermo è atto successivo alla notifica della cartella o dell'avviso di mora e trova la propria disciplina nel titolo secondo stesso decreto dedicato alla riscossione coattiva dei crediti; d)- l'esegesi di cui alle ordinanze nn2053 e 14701 del 2006, secondo cui il fermo si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito, non può più essere mantenuta di fronte alla chiara volontà del legislatore di escludere il fermo dei beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata, rafforzando l'idea che il fermo si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria tipizzata dal dpr 602/73; e)- in questa prospettiva appare evidente che l'inclusione del fermo fra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario abbia determinato una modifica dell'art.2 d.lgs.546/92, in particolare del secondo periodo del 1° comma, nella parte in cui esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento; f)- l'individuazione dell'area della giurisdizione tributaria, e dei relativi limiti, va compiuta mediante una lettura integrata degli artt. 2 e 19 del d.lgs.546/92 da cui si ricava la testimonianza di una chiara volontà legislativa di generalizzare la giurisdizione tributaria, lasciando a quella ordinaria solo la sfera residuale dell'espropriazione forzata vera e propria la cui disciplina ha movenze simili a quella contenuta nel codice di rito e rispetto alla quale ben possono essere funzionali gli strumenti giurisdizionali di tutela del debitore garantiti dal medesimo codice.

A conclusione di questo percorso ermeneutico - argomentativo, sembra di poter affermare che l'atto di iscrizione dell'ipoteca, in quanto esplicitamente assimilato nella sua funzione al fermo di beni mobili registrati, possa essere qualificato quale mezzo di esecuzione inserito in una procedura forzata alternativa a quella delle forme tipizzate nel titolo secondo del dpr 602/73 non dissimili da quelle dettate dal codice di rito civile.

Pertanto, le due disposizioni dettate dall'art.50, commi 1 e 2, del dpr 602/73 vanno coordinate con quanto disposto dall'art.77 stesso decreto, e vanno intese nel senso loro proprio che è quello, da un lato, della necessità del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni (che rende definitiva la cartella) prima dell'iscrizione dell'ipoteca, e, dall'altra, di non consentire l'inizio dell'espropriazione forzata, in cui si inserisce l'iscrizione dell'ipoteca, se non preceduta dall'avviso contenente l'intimazione ad adempiere qualora sia trascorso un anno dalla notifica della cartella, ciò che si è verificato nel caso di specie, con conseguente annullamento dell'iscrizione ipotecaria, come deciso dalla sentenza impugnata che va confermata.

Consegue alla soccombenza la condanna del Concessionario a rifondere all'appellato le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.000,00 di cui € 2.150,00 per onorario e il resto per diritti e spese generali, oltre oneri dovuti per legge.

P.Q.M.

la Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente che si liquidano in 3000,00 (tremila/00) oltre oneri di legge.